REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/75 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

che autorizza la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda a sospendere temporaneamente i dazi doganali su taluni grassi e oli di pesci e mammiferi marini della sottovoce tariffaria ex 15.12 B importati in provenienza dagli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione (1), in particolare l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato (2),

considerando che l'articolo 59, paragrafo 4, dell'atto prevede che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati, i nuovi Stati membri possono essere autorizzati a procedere a una sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli altri Stati membri ;

considerando che i governi dei nuovi Stati membri si sono dichiarati disposti a adottare, per un periodo estendentesi fino al 31 dicembre 1975, una tale sospensione dei dazi, che avrebbe per effetto di ricondurre il dazio applicabile a 0 % in Danimarca, Irlanda e nel Regno Unito, per taluni grassi e oli di pesci e di mammiferi marini della sottovoce tariffaria ex 15.12 B ;

considerando che tale sospensione avrebbe un effetto favorevole negli scambi tra gli Stati membri ; che è opportuno, di conseguenza, autorizzare le sospensioni dei dazi di cui sopra ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1975, la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito sono autorizzati a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri dei prodotti di cui in appresso :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati : ex B. altrimenti presentati : — Grassi e oli ottenuti esclusivamente dai pesci e dai mammiferi marini

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.